

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE



GUIDA per l'accoglienza
PRATICA degli autori
di reato



DI COSA SI TRATTA

L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE consiste nella possibilità di espiare la pena detentiva inflitta fuori dall'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova con osservazione della condotta il cui esito positivo porta all'estinzione definitiva della pena stessa. È una delle misure alternative alla detenzione previste dall'Ordinamento Penitenziario* ed è disciplinato dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario (OP, o Legge 354/1975). Questa misura si applica in fase di esecuzione della pena, si richiede quando la condanna è definitiva (condannato definitivo) e l'autore di reato è prossimo a scontare (condannato in libertà) o sta già scontando la pena di reclusione. Nel primo caso, il periodo di prova corrisponde all'intera durata della detenzione; nel secondo caso, è pari al residuo di pena ancora da scontare. Durante il periodo di prova, il condannato deve sottostare alle prescrizioni disposte nell'apposito programma di trattamento dai Servizi Sociali, che normano tutte le attività svolte all'esterno del carcere (ambito lavorativo, familiare, sociale). Le prescrizioni sono finalizzate sia alla rieducazione-risocializzazione, sia a prevenire eventuali ricadute nel crimine. All'interno della prima finalità, spesso i Servizi Sociali dispongono la realizzazione di attività di volontariato o Lavori Socialmente Utili (LSU), con un'ottica di riparazione del danno.

*E altre misure alternative alla detenzione sono: detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale, sospensione della carcerazione per gravi motivi di salute



PERSONE ACCOLTE

Sono autori di reato, di natura varia, condannati ad una pena detentiva fino a quattro anni oppure fino a sei anni, nel caso di percorsi terapeutici per problematiche di alcool o tossicodipendenze. Per queste persone è stata in ogni caso effettuata un'indagine di servizio sociale che ha stabilito la sussistenza delle condizioni per concedere la pena alternativa alla reclusione; principalmente, si valuta se il comportamento consente di ipotizzare l'effettivo recupero sociale.

L'affidamento non può essere applicato:

- ai reati della criminalità organizzata terroristica o mafiosa o di particolare allarme sociale;
- a chi è già stata revocata una misura alternativa alla pena, è recidivo o evaso.



CHI MI CONTATTA

L'ente responsabile del programma di trattamento redatto per la persona è l'Ufficio Locale dell'Esecuzione Penale Esterna (UEPE). L'associazione può anche essere contattata dalla persona stessa interessata dal provvedimento oppure dal suo avvocato, ma l'UEPE rimane comunque il riferimento principale per l'associazione, durante lo svolgimento dell'accoglienza. L'iter spesso è il seguente:

- la persona interessata e il suo avvocato presentano istanza al Magistrato di Sorveglianza incaricato (se la persona è in libertà) o al Direttore dell'Istituto Carcerario. Predispongono quindi la documentazione riguardante l'ambito lavorativo, familiare, sociale, necessaria per l'indagine. In questo momento, possono essi stessi sondare la disponibilità generica dell'associazione;
- l'UEPE effettua un'indagine per raccogliere elementi sul comportamento della persona nel suo contesto di appartenenza; se la persona è in libertà, coinvolge eventualmente altri operatori dei Servizi del territorio. Sulla base dell'indagine, l'UEPE redige il programma di trattamento, includendo eventualmente attività di volontariato o Lavori Socialmente Utili. Il contatto ufficiale con l'associazione avviene di solito in questa fase, oppure dopo la sottoscrizione del programma;
- il Tribunale di Sorveglianza riceve l'indagine e il programma di trattamento preparato dall'UEPE e, se ravvisa i requisiti, concede la misura;
- se l'istanza è accolta, l'UEPE convoca il condannato per sottoscrivere il verbale contenente tutte le prescrizioni del programma di trattamento e ricontatta l'associazione per comunicare le disposizioni dettagliate. In alcuni casi, l'associazione è contattata per la prima volta dall'UEPE in questa fase.



TEMPISTICHE INDICATIVE

4 anni o 6 anni, durata massima del periodo di Affidamento in Prova al Servizio Sociale, tempo che coincide con la durata della pena.

30 giorni dalla condanna definitiva: tempo per presentare al giudice la richiesta di Affidamento in Prova al Servizio Sociale.

10 giorni dopo l'udienza di approvazione dell'affidamento: tempo concesso all'interessato per sottoscrivere il programma di trattamento proposto dall'UEPE.



ATTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. LETTERA DI DISPONIBILITÀ

Per ogni singola persona che viene accolta, l'associazione redige una lettera di disponibilità indirizzata all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che dovrà essere inserita nella documentazione del programma di trattamento individuale da presentare al Tribunale di Sorveglianza.



Il periodo che intercorre tra la prima richiesta di disponibilità e la conferma ufficiale dell'accoglienza può essere utilizzato dall'associazione per definire al meglio gli accordi con l'UEPE. È fondamentale che l'associazione espliciti in questa fase qualsiasi tipo di dubbio e aspettativa, così come eventuali vincoli da considerare per l'abbinamento ente-persona (a titolo di esempio: è meglio escludere alcuni tipi di reato a causa della presenza di minori/bambini tra i destinatari delle attività? Ci sono fattori di rischio nell'ambiente incompatibili con alcune categorie fragili o di dipendenze, come la disponibilità di farmaci e alcolici?). Anche rispetto alle attività da proporre, si consiglia di stabilire in anticipo quali sono sostenibili per una accoglienza: è più opportuno proporre attività continuative, e non sporadiche, attività con fasce orarie e giorni accessibili anche ai lavoratori, e in cui è sempre disponibile una persona di riferimento per il soggetto accolto (un tutor). È importante inoltre assicurarsi di aver descritto con completezza e pertinenza all'ente inviante le proprie attività. Sulla base di tutte queste informazioni, infatti, l'UEPE concorda con la persona interessata dal provvedimento l'attività più confacente ai suoi interessi e alle sue disponibilità. Infine, si suggerisce di concordare tra i due enti le modalità ed i riferimenti per mantenersi in contatto durante l'attuazione dell'accoglienza.



2. COPERTURA ASSICURATIVA

L'associazione interessata a questo tipo di accoglienza deve garantire alla persona l'attivazione di una copertura assicurativa, anche in forma collettiva, analoga a quella già predisposta per i volontari che operano in maniera continuativa all'interno delle sue attività. L'assicurazione deve specificatamente comprendere la responsabilità civile verso terzi.



I costi dell'attivazione della copertura assicurativa sono a carico dell'associazione ospitante. Offrendosi come contesto di accoglienza, l'associazione deve anche assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie all'integrità fisica e morale delle persone interessate dal provvedimento. L'attivazione della copertura assicurativa rientra tra queste misure. In generale, l'associazione è sempre tenuta per legge ad inquadrare adeguatamente qualsiasi soggetto inserito nella sua organizzazione, volontari e/o dipendenti, con idonea copertura secondo il caso.

3. PROGRAMMA /CALENDARIO DELLE PRESENZE

L'associazione prende accordi con la singola persona interessata, redigendo uno specifico piano di attività che sia coerente con le indicazioni contenute nel programma di trattamento individuale. I tempi di avvio dell'accoglienza sono concordati dalla persona con l'associazione, ma devono permettere di rispettare la durata, le scadenze ed eventuali altri vincoli disposti nel provvedimento.



Si consiglia di effettuare un colloquio conoscitivo con la persona da accogliere, nel quale esplicitare chiaramente le aspettative reciproche, eventuali vincoli delle parti e norme di comportamento richieste a chi opera negli spazi dell'associazione. Per favorire un migliore inserimento, alcune associazioni stilano un apposito regolamento (che poi le parti sottoscrivono) o consegnano della documentazione associativa utile ad orientare chi si ha di fronte sull'ambiente in cui sarà inserito e sulle attenzioni che si richiedono. L'associazione deve individuare in modo chiaro anche un referente per il percorso della persona (un tutor), al quale si possono riferire gli enti inviati, ma anche la stessa persona accolta, per sue necessità, per le comunicazioni (come assenze, cambiamenti di programma, ecc.) e per un confronto.

4. REGISTRAZIONE DELLE ORE

L'associazione predispose un semplice modulo ore, impostato secondo la sua preferenza (non c'è un modello prestabilito) in cui registra presenze/assenze della persona accolta e il numero delle ore effettuate.

Durante il periodo di accoglienza, l'associazione è tenuta a comunicare all'UEPE, anche per iscritto, eventuali inadempienze della persona accolta non adeguatamente giustificate e qualsiasi problematica insorga che possa determinare un cambiamento del programma concordato. Infatti l'UEPE ha il compito di supervisionare la condotta della persona e il rispetto delle prescrizioni contenute nel suo programma di trattamento, interfacciandosi con gli enti ospitanti per le varie attività, per riferirne periodicamente al Magistrato di Sorveglianza.



Durante lo svolgimento dell'accoglienza sono da segnalare tempestivamente all'UEPE tutte le problematiche relative alla frequenza e svolgimento del programma, contattando i referenti preposti secondo le modalità e i canali concordati negli accordi preliminari. In particolare, è bene informare immediatamente se la persona interrompe il percorso (non si presenta per più volte di seguito, senza dare avviso, e non risponde alle chiamate), o se effettua numerose assenze ingiustificate.

In secondo luogo, è responsabilità dell'ente ospitante riferire se ritiene che l'attività in cui è stata inserita sia poco confacente alla persona in quel momento accolta o se questa dimostra evidenti difficoltà, in tal caso dopo essersi confrontati con l'interessato. Alla persona, infatti, deve essere offerta la possibilità di cambiare tipologia di attività o di ente ospitante, se lo ritiene opportuno.

Sul tema della responsabilità, è importante ricordare che la persona sottoposta al provvedimento risponde in prima persona degli atti che compie contro terzi, ed è coperta da apposita assicurazione durante il suo operato nell'associazione.



5. CHIUSURA DELL'ACCOGLIENZA

Al termine del periodo concordato, l'associazione deve consegnare all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna una relazione discorsiva sull'andamento dell'attività (elaborato libero), che riporta le ore svolte dall'interessato sull'andamento dell'attività (elaborato libero). L'UEPE infatti deve trasmettere una sua relazione finale al Magistrato di Sorveglianza completa di tutti gli elementi di osservazione della condotta previsti dal programma, compresa l'attività di volontariato. Il giudice esamina la documentazione e, nell'udienza di verifica, emette sentenza sull'esito dell'osservazione della condotta.



La richiesta della normativa agli enti ospitanti è di relazionare sul buon andamento dell'attività svolta. È necessaria dunque una relazione discorsiva, anche sintetica, in cui si dichiara se la persona ha portato a termine o meno il periodo di attività e si includono le principali informazioni su come si è inserita nella struttura, il suo impegno nel realizzare le attività, eventuali criticità, o qualsiasi altro elemento utile sul comportamento tenuto nel periodo di accoglienza alla relazione si può allegare, il modulo attestante le ore svolte. Non esistendo un modello prestabilito, le associazioni che hanno ripetuto l'esperienza si sono create un proprio formato. La relazione è molto importante, poiché fornisce una serie di elementi all'UEPE per la sua restituzione sul periodo complessivo di Affidamento in Prova al Servizio Sociale, poi valutati dal Tribunale di Sorveglianza. In caso di inesperienza, si consiglia quindi di prendere accordi con il referente dell'UEPE sugli elementi principali da mettere in luce. La stesura della relazione è anche una preziosa occasione per l'associazione di effettuare un bilancio sull'esperienza conclusa e sull'opportunità di proseguire in futuro le accoglienze. Molte associazioni organizzano quindi un breve momento di verifica con la persona interessata e/o con i volontari che l'hanno seguita, includendo le riflessioni condivise nella relazione.



6. ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI

L'associazione deve sempre garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per tutelare la persona accolta. Tra essi, rientrano gli adempimenti previsti dal Regolamento europeo n. 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali (Privacy).



LE FASI IN PILLOLE

AFFIDAMENTO
AL SERVIZIO
SOCIALE



Misura alternativa alla detenzione con periodo di osservazione della condotta



Richiesta dell'interessato al magistrato di sorveglianza (se in libertà) o al direttore del carcere (se già recluso)



Contatto informale con l'associazione



Indagine da parte dell'UEPE e redazione del programma di trattamento globale per la persona



Lettera di disponibilità dell'associazione per la singola accoglienza



Accoglimento della richiesta da parte del magistrato



Attivazione della opportuna copertura assicurativa da parte dell'associazione



Redazione del piano delle attività in associazione e calendario individuale delle presenze



Applicazione degli adempimenti privacy e sicurezza



Svolgimento dell'accoglienza e registrazione delle ore svolte

Chiusura della singola accoglienza con invio della relazione finale + modulo ore



PROGETTO “SU DI NOI POTETE CONTARE!”

Finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

(DGR n. 13 del 12.01.2021 – DDR 44 del 26.08.2021)

Realizzato dalle associazioni:

- Granello di senape Padova ODV
- Conferenza Regionale Volontariato Giustizia ODV
- Il Granello di senape ODV
- La Fraternità ODV
- Jabar ODV
- La Prima Pietra ODV

In collaborazione con:

- Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna del Triveneto
- CSV.net
- Comune di Padova
- Università di Padova – Dipartimento FISPPA